



# COMUNE DI BORONEDDU

Provincia di Oristano

(Tel. 0785/50007 – Fax 0785/50061)

(C.F. 80005490950 - P.I.V.A. 00353760952 –

E- Mail [info@comune.boroneddu.or.it](mailto:info@comune.boroneddu.or.it) – [protocollo@pec.comune.boroneddu.or.it](mailto:protocollo@pec.comune.boroneddu.or.it) )

Allegato alla Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 204 del 09/10/2018

**ALL. C**

## DISCIPLINARE DI GARA

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii, tramite RdO da espletarsi sulla piattaforma del Sardegna Cat.

Fornitura relativa a L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2, lett. d) È Annualità 2017 È Acquisto libri e materiale multimediale per la Biblioteca comunale di Boroneddu

CIG: Z5B253C9BC

### **Art. 1 È Oggetto dell'appalto e procedura di gara**

Il presente disciplinare detta le norme e la procedura relativa all'espletamento della procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. da espletarsi tramite RdO sulla piattaforma Sardegna Cat, relativa alla seguente fornitura L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2, lett. d) . Annualità 2017 . Acquisto libri e materiale multimediale per la Biblioteca comunale di Boroneddu.

L'aggiudicazione del fornitura avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) da espletarsi tramite RdO sulla piattaforma del Sardegna Cat, e in applicazione del criterio del miglior prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del decreto sopra citato (da intendersi come maggior sconto sul prezzo di copertina).

Ove non diversamente specificato, il quadro regolativo essenziale della procedura di aggiudicazione del presente appalto è definito dalle disposizioni della Lettera di Invito, del Disciplinare di gara e dal Capitolato speciale d'oneri.

La sede referente è fissata presso il Comune di Boroneddu, Via Sicilia n. 2.

### **Art. 2 È Importo a base di gara**

Importo a base di gara: l'appalto prevede un importo presunto di " . 745,00 (I.V.A assolta in origine dagli editori) e ogni altro onere compreso (ivi compresa la consegna e il trasporto presso la sede della Biblioteca Comunale) (diconsi euro SETTECENTOQUARANTACINQUE/00);

Oneri di sicurezza derivanti da rischi di interferenza non soggetti a ribasso pari a " .0,00 (diconsi zero/00).

L'importo a base d'asta è comprensivo di qualsiasi onere senza alcun diritto a nuovi maggiori compensi, ritenendosi l'appaltatore in tutto soddisfatto dal Comune di Boroneddu per il pagamento dello stesso.

Modalità di finanziamento: la fornitura è finanziata tramite contributo regionale ai sensi della L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2, lett. d) . Annualità 2017.

Durata: l'appalto avrà durata a decorrere dalla data di affidamento e fino a concorrenza del prezzo a base di gara e per il tempo necessario a esaurire la fornitura richiesta che potrà essere scaglionata in tempi diversi, in base alle esigenze del personale addetto alla Biblioteca Comunale.

### **Art. 3 È Soggetti ammessi alla gara**

I soggetti che intendono partecipare devono essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'art.45 del D.lgs. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applica l'art. 49 del D.Lgs. 50/2016 e l'art. 62 del D.P.R. n. 207/2010.

In caso di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento.

In caso di avvalimento dovrà essere presentato, a pena di esclusione, quanto previsto dall'articolo 89 del D.Lgs. 50/2016.

Devono, inoltre, essere regolarmente iscritti alla piattaforma del Sardegna Cat alla categoria AF25A . LIBRI.

### **Art. 4 È Requisiti di ordine generale e condizioni di partecipazione**

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- a) Le cause di esclusione di cui all'art. 80, del D.Lgs. 50/2016 che di seguito si riportano integralmente:

*Art. 80. (Motivi di esclusione)*

*1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:*

*a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;*

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. *Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.*

3. *L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri*

*che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.*

4. *Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.*

5. *Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:*

a) *la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;*

- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato

provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

È fatto divieto ai concorrenti ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D. Lgs 50/2016 di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

### **Art. 5 È Requisiti di idoneità professionale, capacità tecnico È organizzativa ed economica finanziaria**

Ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n°50/2016 le imprese partecipanti alla gara, dovranno documentare il possesso dei seguenti requisiti:

## **A) Requisiti di Idoneità Professionale (art 83 comma 1 lett a)**

~ Iscrizione al Registro imprese tenuto dalla camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura per l'attività oggetto del presente appalto.

L'attestazione del possesso del requisito dovrà indicare:

-Il numero di iscrizione/codice fiscale al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura, la sede della C.C.I.A.A., il numero di Repertorio Economico Amministrativo, la descrizione dell'attività risultante dal registro;

I dati identificativi relativi a tutti i soggetti in possesso della legale rappresentanza e, se esistenti, dei direttori tecnici dell'impresa concorrente al momento della presentazione dell'offerta, nonché dei cessati nell'anno antecedente la data di avvio della gara.

Nello specifico dovranno essere indicati i dati di:

titolare di impresa individuale

tutti i soci di società in nome collettivo

tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice

tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali e di tutti i direttori tecnici, nonché del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;

~ SOLO per le Cooperative Sociali di tipo B: Iscrizione al Registro Regionale delle Cooperative sociali di cui all'art. 2 della L.R. n° 16/97 con l'indicazione del numero, sezione e categoria di iscrizione. Per le Cooperative sociali e i loro raggruppamenti o consorzi aventi sede legale nel territorio di altre Regioni o paesi stranieri che non hanno ancora istituito l'albo regionale previsto dalla L.n°381/1991, è necessario documentare il possesso dei requisiti che consentirebbero l'iscrizione all'albo regionale della Sardegna;

~ SOLO per le Cooperative Sociali di tipo B: Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative tenuto dal Ministero delle Attività Produttive D.M.23.06.2004;

~ Inesistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 67 del D.Lgs 6 agosto 2011 n°159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136+

~ Inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 48, comma 7 del D.Lgs. n°50/2016, relative alla partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati o in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero alla partecipazione alla gara anche in forma individuale in caso di partecipazione alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

~ Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste dall'art. 80 del D.Lgs. n°50/2016, che dovrà essere documentata per ogni soggetto interessato, come specificatamente indicato nel medesimo art. 80 comma 3;

~ Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili così come previsto dall'art. 17 della legge 12.03.99 n°68;

La attestazione del requisito dovrà altresì indicare:

-L'indirizzo dell'Ufficio competente INPS e il numero di Matricola INPS;

-Il numero di posizione assicurativa territoriale INAIL;

-L'indirizzo dell'Ufficio provinciale competente al quale rivolgersi per la verifica del rispetto della L.n°68/99;

-che l'impresa stessa è in regola con i versamenti previdenziali;

-Per le imprese straniere: documentare la regolarità della posizione previdenziale e assicurativa, conforme alla normativa del paese di appartenenza;

~ Tassativo rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale e, se esistenti, degli integrativi territoriali e/o aziendali, delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n°81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;

~ Di non essersi avvalsi del piano individuale di emersione di cui all'art. 1-bis della L. n° 383/2001 OPPURE di essersi avvalsi del piano individuale di emersione di cui all'art. 1-bis della L. n°383/2001 con conclusione del periodo di emersione.

~ Per quanto riguarda attività analoghe svolte per Enti Pubblici l'impresa non deve essere mai stata soggetta a risoluzioni o interruzioni di contratti causati da inadempienze del proprio operato o da inadempienze contrattuali. Tale requisito deve essere dichiarato a mezzo di autocertificazione specificando il tipo di servizio svolto, la durata e l'esito positivo dell'incarico.

Dovrà essere allegata l'autocertificazione relativa all'elenco di tutti i servizi svolti per conto di enti pubblici specificando il tipo di servizio, la durata e l'esito dell'incarico.

### **B) Capacità Economica-Finanziaria (art 83 comma 1 lett. b.)**

La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese partecipanti dovrà essere fornita mediante:

~ Dichiarazione concernente l'importo relativo alla fornitura nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi 3 anni (2015, 2016 e 2017). Tale importo (fatturato degli ultimi 3 anni) dovrà essere almeno pari ad " 745,00 per l'intero periodo.

~ Avere il bilancio, realizzato negli ultimi 3 anni (2015, 2016, 2017), in attivo o al più in pareggio.

### **C) Capacità Tecnico È Professionale (art 83 comma 1 lett. c.)**

~ Di avere svolto almeno una fornitura di libri e materiale multimediale a favore di biblioteche o sistemi bibliotecari o reti di biblioteche nell'ultimo triennio (2015, 2016, 2017), in favore di enti pubblici.

Tale requisito deve essere dichiarato a mezzo di autocertificazione specificando il tipo di fornitura svolta, la durata e l'esito positivo dell'incarico.

I requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla gara e persistere per tutta la durata del contratto.

Il mancato possesso dei requisiti richiesti comporta l'esclusione dalla gara.

**EDinoltre richiesta di descrizione alla piattaforma telematica del Sardegna CAT nella categoria AF25A È LIBRI in quanto l'intera procedura ad evidenza si svolgerà al suo interno.**

### **Art. 6 È Modalità di partecipazione alla gara**

Le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell'offerta.

Gli operatori che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire all'Ufficio Amministrativo del Comune di Boroneddu - a pena di nullità - entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 23/10/2018 - esclusivamente attraverso le modalità telematiche predisposte dalla piattaforma informatica Cat . Sardegna un unico PLICO contenente l'offerta relativa all'appalto per la seguente fornitura %L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2, lett. d) . Annualità 2017 . Acquisto libri e materiale multimediale per la Biblioteca Comunale di Boroneddu+

Il plico, a sua volta, dovrà articolarsi, sempre secondo le procedure informatiche del Cat . Sardegna in due buste telematiche, come di seguito descritte:

~ Busta A: Busta di qualifica . Documentazione Amministrativa

~ Busta B: Busta Economica - Offerta economica.

La documentazione contenuta nelle buste **dovrà essere firmata digitalmente.**

Non si terrà conto delle domande e della documentazione pervenute dopo il termine della presentazione, nonché di quelle pervenute in modalità differenti rispetto a quella sopra descritta.

#### A) BUSTA DI QUALIFICA (BUSTA A)

La prima busta telematica, dovrà contenere, a pena di esclusione a documentazione amministrativa di seguito elencata:

#### **A1) Istanza di partecipazione alla gara È Modello DGUE (All.D)**

In tale dichiarazione dovranno essere indicati:

- i dati del legale rappresentante;
- i dati della ditta che rappresenta;
- l'indicazione di partecipazione come impresa singola, in raggruppamento o consorzio (indicando negli ultimi due casi la denominazione e la sede legale di ogni impresa, con specificazione dell'impresa capogruppo e di quelle mandanti e con indicazione delle parti di servizio che saranno eseguite dalle singole imprese).

**A pena di esclusione, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'operatore economico.**

Nel caso di A.T.I. o consorzio o G.e.i.e. non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che formeranno la predetta A.T.I. o consorzio o G.e.i.e.

Nel caso in cui detti documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

La dichiarazione dovrà contenere espressamente l'indicazione relativa al possesso di tutti i requisiti richiesti per la commissione alla gara, così come dettagliatamente indicati all'art. 5 punti A, B, e C del presente Disciplinare di gara.

**In caso di avvalimento**, il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione:

a) dichiarazione sostitutiva sottoscritta, nelle forme e modalità specificate per la domanda di partecipazione, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento; la dichiarazione deve specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indicare l'impresa ausiliaria;



- b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 83 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- c) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria che attesta che quest'ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 47 comma 8, del Codice;
- e) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. Dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art.89 del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

**L'istanza di partecipazione e tutte le dichiarazioni a corredo dell'offerta È che dovranno riportare l'oggetto dell'appalto È saranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e accompagnate da copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante (ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documento idoneo equivalente, rilasciato secondo la legislazione dello Stato di appartenenza).**

Si precisa che qualora il documento di riconoscimento del dichiarante non fosse in corso di validità, la copia fotostatica dello stesso dovrà recare, in calce, la dichiarazione da parte del dichiarante medesimo che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.

**A2) Eventuale copia autenticata** del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del consorzio in caso di A.T.I. già costituito o consorzio;

**A3) Eventuale procura speciale** legalizzata originale o in copia autenticata;

**A4) Dichiarazione contenente l'elenco di tutti** i servizi svolti per conto di enti pubblici dalla quale risulti il tipo di servizio svolto, la denominazione dell'Ente, la durata e l'esito positivo dell'incarico.

**A5) Dichiarazione di accettazione del Patto di Integrità (All. F)**, debitamente compilato e sottoscritto.

**A6) Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 (All. G)**, debitamente compilato e sottoscritto.

Si precisa che l'Amministrazione potrà invitare i soggetti concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni presentate.

## B) OFFERTA ECONOMICA (BUSTA B).

La seconda busta telematica, relativamente all'offerta economica dovrà contenere:

~ l'offerta economica, ossia la dichiarazione, redatta secondo il modulo di cui all'allegato E, in regola con il bollo, datata e sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta con l'indicazione in euro, in cifre ed in lettere, del costo proposto per il servizio oggetto dell'appalto. In caso di discordanza prevale l'offerta più vantaggiosa per l'Ente.

L'offerta non potrà presentare correzioni o cancellazioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte.

Nella formazione dell'offerta economica, il soggetto concorrente dovrà tener conto di tutte le condizioni, delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri e obblighi previsti dalla vigente legislazione che possano influire sulla fornitura oggetto dell'appalto e, quindi, sulla determinazione del prezzo offerto, considerato dallo stesso soggetto remunerativo.

L'offerta dovrà contenere il ribasso unico percentuale di sconto praticato, sull'importo dell'appalto posto a base di gara.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, l'offerta congiunta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese raggruppande e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina dell'art. 48 del D.Lgs n°50/2016. In sede di offerta, le imprese raggruppande dovranno indicare a quale di esse, in caso di aggiudicazione della gara, conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (Cfr. art. 48, comma 8 D.Lgs n°50/2016). Non saranno ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserva e/o condizioni ed in aumento.

**Nella busta dell'offerta economica non devono essere inseriti altri documenti oltre quelli specificamente indicati nel presente articolo.**

### **Art. 8 È Procedura di aggiudicazione**

La procedura negoziata . sarà espletata secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione in favore dell'operatore economico che offre il miglior prezzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs. 50/2016.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016, non è necessario procedere alla nomina di una Commissione giudicatrice, ma si procederà tramite un seggio di gara.

Il seggio di gara procederà alla verifica del rispetto del termine e delle modalità di presentazione dei plichi e, sulla base della verifica di regolarità della documentazione amministrativa, all'ammissione o all'esclusione dei concorrenti e alla successiva apertura delle offerte economiche. L'offerta formulata, secondo quanto sopra indicato, vincola immediatamente l'offerente per n° 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione dell'offerta stessa ed è irrevocabile per il medesimo periodo secondo il disposto dell'art. 32, commi 6 e 8 del D.Lgs. n°50/2016 e dell'art. 15 della L.R. 07.08.2007, n°5, commi 5 e 6.

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato il miglior prezzo, ai sensi e per gli effetti, dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, da intendersi come maggior sconto sul prezzo di copertina.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

L'aggiudicazione, in favore della migliore offerta, sarà disposta con determinazione del Responsabile del Servizio, e vincola immediatamente il concorrente, mentre è soggetta a verifica da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione si riserva, motivatamente di non procedere all'aggiudicazione del servizio qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n°50/2016, o economicamente congrua o per motivi di pubblico interesse, senza che gli offerenti possano richiedere indennità o compensi di sorta.

Leventuale variazione delle date sarà comunicata agli operatori economici ammessi tramite le modalità telematiche della piattaforma Sardegna Cat nonché mediante avviso sul sito istituzionale dell'Ente.

**È ammesso a presenziare allo svolgimento della gara chiunque vi abbia interesse. Tuttavia solo i concorrenti o soggetti muniti di delega da parte di questi, hanno diritto di intervenire e chiedere la verbalizzazione delle proprie osservazioni.**

### **Art. 9 È Comunicazioni**

È fatto obbligo a ciascun concorrente di eleggere domicilio per tutte le comunicazioni di cui alla presente procedura, presso un indirizzo di posta elettronica certificata ovvero un numero di fax attivo (o entrambi), debitamente indicati nel **Modello allegato D**.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatore economico si intendono valide ed efficaci se rese al domicilio e agli indirizzi di posta elettronica e fax indicati dai concorrenti, nonché secondo le modalità telematiche predisposte dalla piattaforma Sardegna Cat, utilizzata per lo svolgimento della procedura.

Ai sensi dell'art. 76 del Codice le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Comune di Boroneddu Via Sicilia n. 2, 09080, Boroneddu (OR) tramite Fax al n. 0785 50 061 o con raccomandata A/R o via PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.boroneddu.or.it; diversamente, l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

### **Art. 10 È Altre informazioni**

Resta chiarito ed inteso che:

Si procederà all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e, conveniente ai sensi dell'art. 97 del Codice;

È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto;

L'offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante;

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente Disciplinare e nel Capitolato Speciale d'Appalto;

Trascorso il termine fissato, non verrà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente;

Non sono ammesse offerte in aumento;

Il Responsabile del Servizio ha la facoltà insindacabile di non procedere alla gara stessa o di posticiparne la data, dandone comunicazione ai concorrenti senza che gli stessi possano avanzare alcunché;

Si chiarisce che tutte le dichiarazioni rese in sede di gara, ai fini delle verifiche, saranno riferite alla data di scadenza della presentazione dell'offerta.

Si specifica, inoltre, che la regolarità contributiva dovrà essere riferita alla data di scadenza delle offerte. La regolarità dovrà permanere per tutta l'esecuzione del contratto. Eventuali richieste di regolarizzazioni e di rateizzazioni dovranno risalire a date antecedenti a quella di scadenza delle offerte;

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e, pertanto, sarà sottoposta alle segnalazioni previste dalla legge;

Tutte le dichiarazioni previste dal presente disciplinare a cura del legale rappresentante dell'operatore economico possono essere sottoscritte da un procuratore, a condizione che la documentazione presentata contenga la relativa procura (in originale o copia conforme o copia autenticata o copia dichiarata conforme dal legale rappresentante firmatario della procura stessa), pena l'esclusione;

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni; In caso di incongruenze nella modulistica allegata al presente Disciplinare, farà fede quanto riportato nel Bando di gara e nel presente Disciplinare;

La definizione delle controversie, qualora non si pervenga alla risoluzione bonaria, che dovessero sorgere tra Amministrazione e Appaltatore, è attribuita al giudice ordinario rimanendo esclusa la competenza arbitrale;

L'operatore aggiudicatario dovrà stipulare il contratto d'appalto, previa presentazione della relativa documentazione, nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante, pena la decadenza dell'aggiudicazione e l'applicazione delle altre sanzioni amministrative previste dalle leggi statali e regionali in vigore;

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'aggiudicatario dell'appalto, l'Ente Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto. Si procede all'interpello dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara dall'originario aggiudicatario.

Boroneddu, lì 09.10.2018

Il Responsabile del Servizio  
F.to Dott.ssa Miscali Isabella